



REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNITA' GIORNALIERA DI OSPEDALIZZAZIONE A FAVORE DELLE PERSONE DOMICILIATE

- 1.) Limite di reddito massimo per avere diritto all'indennità giornaliera di ospedalizzazione in base alla tassazione dell'ultimo biennio fiscale:
 - a.) per le persone sole Fr. 20'000.--
 - b.) per le famiglie Fr. 30'000.--

- 2.) Sono esclusi dal diritto all'indennità giornaliera di ospedalizzazione:
 - a.) gli ammalati a carico della pubblica assistenza;
 - b.) i neonati fino che hanno un reddito determinante imponibile superiore al quello indicato al punto 1;
 - d.) i possessori di sostanza il cui valore complessivo supera il seguente limite:
 - 1.) per le persone sole Fr. 70'000.--
 - 2.) per le famiglie Fr. 90'000.--

- 3.) Per i cittadini domiciliati degenti in camera comune in qualsiasi ospedale pubblico svizzero o cliniche il Comune rimborsa completamente la differenza a suo carico (massimo di Fr. 15.-- al giorno); qualora questa differenza fosse inferiore all'indennità concessa dal Comune verrà riconosciuto unicamente tale importo.

- 4.) Con la presentazione della richiesta di rimborso gli interessati dovranno unire una dichiarazione della cassa malati attestante l'importo corrisposto e la differenza a carico dell'assicurato.